

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare può essere respinta per ragioni di ordine pubblico, in base a condanne nel corso di un soggiorno precedente nello Stato membro di cui trattasi, e nell'ambito della quale, alla luce dei criteri desunti dalle sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (la Corte EDU) del 2 agosto 2001, *Boultif c. Svizzera*, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, e del 18 ottobre 2006, *Üner c. Paesi Bassi*, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, è effettuata una ponderazione tra l'interesse del familiare e del richiedente il ricongiungimento di cui trattasi ad esercitare nei Paesi Bassi il diritto al ricongiungimento familiare, da un lato, e l'interesse del Regno dei Paesi Bassi a proteggere l'ordine pubblico, dall'altro lato.

(¹) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polonia) l'11 giugno 2018 — Lexitor Sp. z o.o / Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

(Causa C-383/18)

(2018/C 294/41)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Parti

Ricorrente: Lexitor Sp. z o.o

Convenuti: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Questione pregiudiziale

Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva [del Consiglio] 87/102/CEE (¹), debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi, il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione.

(¹) GU L 133, pag. 660.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 giugno 2018 — Arriva Italia Srl e a. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Causa C-385/18)

(2018/C 294/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato